

Comitato di Quartiere Giardino di Roma

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

(Allegato B)

Articolo 1 (*Territorio del Quartiere*)

Il territorio del quartiere *Giardino di Roma* è quello descritto nello Statuto dell'associazione "*Comitato di Quartiere Giardino di Roma*".

Articolo 2 (*Finalità delle elezioni*)

Le operazioni da svolgere prima, durante e dopo il voto dei soci hanno lo scopo di eleggere i membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere.

Articolo 3 (*Periodicità delle elezioni*)

Le elezioni devono essere indette ogni tre anni con le scadenze previste nello Statuto del CdQ.

Articolo 4 (*Diritto al voto*)

Hanno diritto al voto tutti i soci dell'associazione "*Comitato di Quartiere Giardino di Roma*", come previsto nello Statuto del CdQ.

Articolo 5 (*Diritto di candidatura*)

Possono concorrere all'elezione della sola lista unica dei membri del Consiglio Direttivo del CdQ tutti e soltanto i soci di diritto.

Articolo 6 (*Luogo delle elezioni*)

Le operazioni preliminari, quelle di voto e quelle successive vengono svolte presso una pubblica scuola del quartiere o altra struttura pubblica o privata, nel caso i locali della scuola non fossero disponibili.

Articolo 7 (*Presentazione delle candidature*)

Ogni soci, che intenda candidarsi, nella lista unica, deve presentarsi nel luogo, nei giorni e negli orari indicati dal Consiglio Direttivo, munito della documentazione attestante la sua identità e il suo diritto di candidatura. Il candidato deve sottoscrivere l'apposito modulo predisposto dalla Commissione elettorale e contestualmente versare l'eventuale contributo spese precedentemente determinato dal Consiglio Direttivo. Possono presenziare alle operazioni di presentazione delle candidature tutti i candidati.

Articolo 8 (*Documentazione del diritto di voto e di candidatura*)

Ai fini dell'esercizio del diritto all'elettorato attivo (requisiti previsti dalla legge), i soci elettori ed i soci candidati devono dimostrare di avere diritto di voto e di candidatura. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l'elettorato attivo è necessario esibire un documento di identità in corso di validità dal quale deve risultare la residenza. Per tutti coloro che non hanno la residenza (es: commercianti, associazioni, ecc.) ai fini del domicilio è necessaria l'esibizione del contratto di locazione o bollette delle utenze ovvero essere iscritto all'associazione "Comitato di Quartiere Giardino di Roma", entro il 31.12. dell'ultimo anno di vigenza del Consiglio direttivo, prima delle elezioni.

Articolo 9 (*Commissione elettorale*)

La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, è formata da:

- il Presidente;
- il Segretario;
- uno o più scrutatori.

Non possono far parte della Commissione elettorale i soci candidati alle elezioni i quali, però, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni preliminari all'apertura del seggio, alle operazioni di voto ed a quelle ad esso successive.

Articolo 10 (*Lista dei candidati*)

Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione elettorale compila la lista unica delle candidature ammesse.

La lista unica, deve elencare, in ordine alfabetico di cognome: il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati. Nello stesso giorno di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione elettorale provvede a far stampare le schede elettorali e la lista dei candidati per darne comunicazione ai cittadini. Di tutte le fasi della raccolta delle candidature deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione elettorale.

Articolo 11 (*Operazioni preliminari all'apertura dei seggi*)

Compito della Commissione elettorale è la costituzione del seggio elettorale con la predisposizione del seguente materiale:

- congruo numero di schede elettorali;
- congruo numero di moduli per la rilevazione delle preferenze;
- una o più urne per la custodia delle schede votate;

- personal computer portatile, o altro mezzo, per la rilevazione dei dati personali dei votanti e per il controllo della regolarità del voto;
- materiali vari di cancelleria.

Il Presidente ed il segretario della Commissione elettorale firmano le schede, una per una, nell'apposito spazio loro riservato, accertano che esse non presentino alcun segno e redigono e sottoscrivono il processo verbale delle operazioni preliminari all'apertura del seggio.

Articolo 12 (*Scheda elettorale*)

La scheda elettorale deve contenere, in una o più colonne, la lista unica dei soci candidati in ordine alfabetico per cognome. Il cognome ed il nome del candidato devono essere preceduti da un numero d'ordine progressivo e da un quadratino da utilizzarsi per l'espressione del voto. Nel caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita dei due candidati omonimi. La scheda elettorale deve riportare l'intestazione del Comitato di Quartiere e, per essere valida, deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della Commissione elettorale.

Articolo 13 (*Operazioni di voto*)

Nel giorno fissato per le elezioni, senza interruzione alcuna, il pubblico è ammesso al seggio. Tutti coloro che, alla chiusura del seggio, si trovassero ancora all'interno dello stesso, saranno ammessi a votare. La Commissione elettorale, prima di ammettere al voto l'elettore, deve controllare che lo stesso vi abbia diritto e che non sia compreso tra coloro che tale diritto hanno già esercitato, all'evidente fine d'impedire che una persona voti più volte. All'elettore deve essere consegnata una penna non stilografica ad inchiostro indelebile ed una scheda contenente tutti i nominativi dei candidati onde lo stesso possa esprimere, in segreto, il voto. L'elettore, dopo aver votato, deve piegare la scheda in modo che non sia visibile il voto espresso e deve introdurre la stessa scheda nell'urna. Se, per un qualsiasi motivo, l'elettore, dopo essere stato registrato, non introduce la scheda nell'urna, la Commissione elettorale ne prende nota per segnalare poi il fatto nel verbale di scrutinio.

Articolo 14 (*Validità del voto*)

Il socio elettore può esprimere fino a tre preferenze barrando con una croce, sulla scheda elettorale, il quadratino posto a sinistra del nominativo prescelto. È considerato valido il voto espresso con un qualsiasi segno, ben evidente, sul quadratino (croce, punto, cerchio, linea, etc) o sul nominativo. È considerato valido il voto che esprime una, due o tre preferenze. Non è considerato valido il voto espresso con la sottolineatura del nominativo prescelto o con qualsiasi segno posto totalmente al di fuori del quadratino o del nominativo. Non è considerato valido il voto espresso con l'indicazione di preferenze superiori a tre. Non è considerata valida la scheda firmata dall'elettore o che riporti parole, frasi o segni

che potrebbero identificare l'elettore. Non è considerato valido il voto espresso con un segno di colore diverso dal blu e dal nero.

Articolo 15 (*Operazioni successive alla chiusura del seggio*)

Subito dopo la chiusura del seggio, la Commissione elettorale apre le urne e ne estrae le schede. Le schede devono essere aperte e contate. Il numero delle schede deve essere uguale a quello degli elettori che hanno votato. Nel caso il numero delle schede non sia uguale a quello degli elettori che hanno votato, le elezioni sono considerate valide solo se la differenza non sia superiore all'uno per cento dei votanti, considerando possibile, entro tale limite, un mero errore di omessa registrazione. Se viene riscontrata una differenza superiore all'uno per cento, il Presidente della Commissione elettorale dichiara nulle le elezioni, che dovranno essere ripetute. La Commissione, prima d'iniziare lo scrutinio, separa le schede che riportano voti validi da quelle che riportano voti non validi o sono bianche. Il parere del Presidente della Commissione elettorale è prevalente nel caso tra i componenti della Commissione non vi fosse unanimità di opinione sulla validità o meno del voto relativo ad una o più schede. La Commissione elettorale accerta il numero di preferenze espresse a favore di ciascun candidato. La Commissione elettorale accerta, altresì, che il complessivo numero di preferenze espresse sia uguale a quello risultante dalla somma delle preferenze ricevute da ciascun candidato. L'eventuale differenza va corretta prima della proclamazione degli eletti. Terminato lo scrutinio, la Commissione elettorale proclama eletti i candidati che hanno ricevuto più voti, fino a concorrenza del numero di membri fissato dallo Statuto. Nel caso a più candidati fosse andato lo stesso numero di preferenze, nella graduatoria, il più anziano di età precederà il più giovane. Delle operazioni di scrutinio deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione elettorale. terminate le operazioni elettorali, la Commissione elettorale, entro 24 ore dalla chiusura del verbale di scrutinio, consegnerà tutta la documentazione e tutto il materiale relativo alle elezioni al Presidente pro tempore del CdQ Giardino di Roma.

Roma, 17/12/2014